



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 125 DEL 06-08-2021

REGISTRO GENERALE N. 1483 DEL 06-08-2021

COPIA

OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 COMMA 8, A FAVORE DELLA DITTA "CAVE E CANTIERI S.R.L." - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE MINERARIA NELLA CAVA DI LITOTIPI CALCARENITICI SITA IN LOCALITÀ LAMIE DI PIETRAPENTA IN AGRO DEL COMUNE DI MATERA.

L'ISTRUTTORE
F.TO EUSTACHIO
MONTEMURRO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di P.O.

Relazione quanto di seguito riportato:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0033607 datata 11/06/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9726 del 11/06/2019) con la quale la Ditta "CAVE E CANTIERI S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per voltura e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 alla Ditta "CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l." relativa all'attività di coltivazione mineraria nella cava di litotipi calcarenitici sita in località "Lamie di Pietrapenta" in agro del Comune di Matera, corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 della Regione Basilicata di autorizzazione in sanatoria alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni, per l'attività di coltivazione di una cava di calcare ubicata in contrada Lamie di Pietrapenta del Comune di Matera e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con la D.D. n. 75AB/2010/D/625 del 25/05/2010 per l'impianto di frantumazione inerti ubicato nell'area di cava, in favore della Ditta "CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l.", in corso di validità;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per voltura e aggiornamento per le modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014, consistenti nella messa in opera di un nuovo impianto di frantumazione all'interno della cava in sostituzione del precedente, in subentro alla Ditta "CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l.";

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*" sostituendo in tal modo il D.P.R. n. 203/88, che peraltro è stato formalmente abrogato con lo stesso D.Lgs. e pertanto le disposizioni emanate in attuazione del D.P.R. n. 203/88 possono ritenersi ugualmente valide;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012*", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”, in particolare l’art. 3 comma 7 che nell’ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell’ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -”;

VISTA la D.G.R. n.492/2019 “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell’Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. n. 689/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.B.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all’art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che per l’attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell’espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), reso nell’ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

RITENUTO di poter accogliere, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per voltura e aggiornamento dell’autorizzazione delle emissioni prodotte dall’attività di cava e modifica dell’impianto di frantumazione inerti per sostituzione dell’esistente, della Ditta “CAVE E CANTIERI s.r.l.”, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, con le seguenti considerazioni:

- L’area si trova ad una distanza di circa 8 chilometri da Matera ed è raggiungibile percorrendo una strada interpodereale di circa 300 mt che si diparte in c.da Masseria di Pietrapenta dalla strada provinciale Matera - diga di S. Giuliano. Attualmente l’area di cava si presenta adeguatamente recintata, con un piazzale nella zona più a valle cui segue verso l’alto una scarpata seguita da una pedata che rappresenta l’area di coltivazione vera e propria con un unico gradone subverticale costituito da strati di calcare micritico. Le particelle interessate dalla coltivazione, sono le seguenti (in parte): 368 (ex 305), 364 (ex 284), 300 (ex 300), 367(ex 302), 370 (ex 296), 374 (ex 279) ricadenti nel foglio n.122 del Comune di Matera. La superficie complessiva dell’area di cava risulta pari a Ha 5.46.43.

L’altimetria dell’area è compresa tra i 150 e i 150 m s.l.m. e nel P.R.G. vigente del comune interessato risulta censita come area agricola (come risulta dall’allegato certificato di destinazione urbanistica).

Il ciclo produttivo è finalizzato alla estrazione di inerte calcareo e alla sua successiva lavorazione.

La coltivazione procede per strati orizzontali discendenti, realizzando progressivamente gradonature aventi 2 metri di pedata. Contestualmente all'attività estrattiva si procede con il recupero del sito.

La quantità di calcare da estrarre, sulla base del rilievo effettuato a Novembre 2017, risultano da estrarre 238.991 mc. La coltivazione si svolgerà seguendo un programma di 10 anni con l'estrazione di circa 24.000 mc di calcare all'anno ed avverrà per abbattimento a trincee orizzontali, mentre l'abbattimento della roccia avverrà mediante l'utilizzo di martello pneumatico. L'inerte estratto è sottoposto a trattamento internamente al sito aziendale grazie alla presenza di un impianto di frantumazione di nuova installazione in sostituzione del precedente, al fine di produrre materiale inerte per l'edilizia e quindi la loro commercializzazione.

In particolare il materiale inerte estratto sarà caricato su autocarri mediante macchine operatrici cingolate o gommate e scaricato direttamente sulla griglia posta a monte del frantoio primario. La griglia a barrotti determinerà due flussi di materiale inerte movimentati dal nastro trasportatore. Il primo flusso è destinato al vaglio sgrossatore, il secondo al mulino primario.

Il frantoio primario produrrà 4 granulometrie differenti:

- stabilizzato grosso 30/90 mm;
- stabilizzato fine 0/30 mm;
- breccione 90/200 mm;
- breccione 30/200 mm;

Il frantoio secondario produrrà le seguenti granulometrie:

- pietrisco a granulometria 20/30 mm;
- pietrisco a granulometria 30 mm;
- pietrisco a granulometria 6/30 mm;
- pietrisco a granulometria 10-20 mm;
- pietrisco 6-10 mm;
- sabbia a granulometria 0/6 mm;

Il materiale a granulometria 6/30 mm, tramite alimentatore vibrante, andrà in terza frantumazione (mulino terziario) per la produzione di sabbia a granulometria 0-6 mm.

Le macchine principali dell'impianto di frantumazione utilizzate sono le seguenti:

- frantoio primario a mascelle marca MEM modello BR900 (prod. 160/290 t/h);
- mulino secondario reversibile ad urto marca MEM modello 6RP (prod. 60/120 t/h);
- mulino terziario reversibile ad impatto marca MEM modello 5R (prod. 30/55 t/h);
- vaglio vibrante sgrossatore marca MEM modello "Von Roll 1800 3 piani";
- vaglio vibrante marca COMEC modello VV1853.

L'area di cava sarà costituita da un piazzale poco inclinato con retrostante scarpata con gradoni avente pedata pari a 2 metri ealzata pari a 3 metri su cui saranno piantumati arbusti di lentisco ad intervalli regolari, mentre il piazzale sarà ricoperto di terreno vegetale per circa 50 cm di spessore su cui saranno seminate essenze vegetali erbacee.

- la Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 ha rilasciato l'autorizzazione in sanatoria alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni, per l'attività di coltivazione di una cava di calcare ubicata in contrada Lamie di Pietrapenta del Comune di Matera e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con la D.D. n. 75AB/2010/D/625 del 25/05/2010 per l'impianto di frantumazione inerti ubicato nell'area di cava, in favore della Ditta "CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l.";
- la Ditta "CAVE E CANTIERI S.r.l." con l'istanza di che trattasi ha richiesto con AUA la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 alla Ditta "CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l." (ex art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) dell'attività di cava (in subentro alla Ditta CAVE DI PIETRAPENTA S.r.l.) e aggiornamento della stessa per sostituzione dell'impianto di frantumazione ubicato in area di cava;
- con D.D. n. 170B.2014/D/00139 del 23/05/2014 la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., relativamente al "**Progetto per la prosecuzione dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava di calcare ubicata alla località Lamie di Pietrapenta nel Comune di Matera**", proposto dalla Società Cave di Pietrapenta S.r.l.;
- con D.D. n. 23AB.2017/D.00913 del 31/08/2017 la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha volturato la titolarità della D.D. n. 170B.2014/D/00139 del 23 maggio 2014 dalla Società Cave di Pietrapenta S.r.l. alla Società Cave e Cantieri S.r.l.;
- con D.G.R. n. 557 del 21/06/2018 la Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture - Ufficio Geologico - ha autorizzato la Ditta "CAVE E CANTIERI S.r.l." al prosieguo dei lavori di coltivazione mineraria nella cava di litotipi calcarenitici sita in località "Lamie di Pietrapenta" in agro del Comune di Matera, in subentro alla Ditta "CAVE DI

PIETRAPENTA S.r.l.”;

- con D.D. n. 23AB.2020/D.1091 del 05/11/2020 l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., relativamente al **“Progetto per la messa in opera di un nuovo impianto di frantumazione nella cava di inerti calcarei sita in agro del Comune di Matera alla località Lamie di Pietrapenta nel Comune di Matera”**, proposto dalla Ditta Cave e Cantieri S.r.l.;
- la Società **“CAVE E CANTIERI S.r.l.”** ha la disponibilità dell'area interessata dalla coltivazione mineraria in virtù del contratto di fitto di terreni agricoli ad uso cava tra le parti, redatto dal Notaio Dott. Giuseppe DISABATO nel suo ufficio in Matera alla Via Roma n. 10, Rep. N. 3740 Racc. n. 3108 e registrato a Pisticci il 09/02/2018 al n. 256/1T, trascritto a Matera il 09/02/2018 ai nn. 1444/1061 ;
- atteso che la modifica di che trattasi riguarda sostanzialmente la sostituzione del frantoio mobile marca RUBBLE MASTER RM60 (prod. 50/80 t/h) precedentemente autorizzato con un nuovo impianto fisso a potenzialità maggiore articolato per la produzione di materiale di diverse granulometrie. Tale modifica risulta sostanziale, così come definito dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), in quanto il nuovo assetto impiantistico raddoppia la capacità di lavorazione dell'impianto e del flusso di materiale lavorabile durante il ciclo produttivo comportando un potenziale aumento quantitativo delle emissioni diffuse;
- la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione unica Ambientale), con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- ai fini della Conferenza di Servizi (di cui al comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune di Matera territorialmente interessato, convocato con nota prot. n. 9602 del 11/06/2021 e che nel termine di 20 (venti) giorni assegnati dal ricevimento della sopracitata nota, lo stesso non ha fatto pervenire i pareri di competenza richiesti, per cui a norma dell'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) la mancata comunicazione entro tale termine equivale ad assenso senza condizioni;
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni diffuse dalla Ditta summenzionata dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- viene ritenuto che la data di messa a regime dell'attività di coltivazione della cava coincide con la data di messa in esercizio;

RITENUTO, pertanto, di poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta **“CAVE E CANTIERI S.r.l.”**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.), per voltura della titolarità e aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità -, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

SPECIFICATO che l'autorizzazione di cui al presente atto è relativa alla sola valutazione delle emissioni in atmosfera dell'attività in oggetto e che pertanto la stessa non costituisce, né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria all'effettivo esercizio dell'attività stessa;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente,

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il Responsabile di P.O.
F.to Geom. Francesco MALVASI

Il Dirigente dell'Area III

LETTE le premesse innanzi riportate

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.18/08/2000 n. 267 e s.m.i., n ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti ed al conferimento di funzioni dirigenziali;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 4, a favore della Ditta "CAVE E CANTIERI S.r.l." per voltura della titolarità e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014 dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità -, relativa all'attività di coltivazione mineraria nella cava di litotipi calcarenitici sita in località "Lamie di Pietrapenta" in agro del Comune di Matera, Foglio di mappa n. 122 particelle nn. 368 (ex 305) pp, 364 (ex 284) pp, 300 (ex 300) pp, 367(ex 302) pp, 370 (ex 296) pp, 374 (ex 279) pp;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) con D.D. n. 19AB.2014/D.00673 del 20/11/2014;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività di coltivazione della cava deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
- il materiale inerte "stabilizzato fine 0-30 mm" riveniente dal vaglio vibrante n° 1 e quello fuoriuscente dal vaglio vibrante n° 2 "sabbia a granulometria 0-6 mm", nonché quello frantumato nel mulino terziario e convogliato al cumulo della sabbia di granulometria 0-6 mm, dovranno essere convogliati da nastri trasportatori coperti e/o carenati;
- dovranno essere utilizzati sistemi che nebulizzino acqua per garantire la costante umidificazione del materiale estratto nel corso dell'intero ciclo di lavorazione; in particolare, si dovranno utilizzare, durante le fasi lavorative, irroratori fissi sugli impianti di frantumazione;
- provvedere alla bagnatura delle piste con autocisterna dedicata all'interno dell'area di cava con non meno di 0,5 litri di acqua per m², durante il transito degli automezzi pesanti, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle piste, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- prevedere il deposito temporaneo dei cumuli di materiali inerti di varia granulometria nelle aree più riparate dal vento o l'eventuale copertura degli stessi con teli in polietilene morbido, mantenendo un'altezza ridotta di tali cumuli; nel caso in cui queste misure non fossero attuabili, dovrà essere garantita un'adeguata umidificazione dei cumuli;
- assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con la dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le operazioni di carico degli automezzi pesanti, in modo da evitare il più possibile la dispersione delle polveri;
- assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto degli inerti da carico, per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;

- annotare, nel corso dei monitoraggi delle emissioni diffuse, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile di cava e posto successivamente a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i risultati delle misure;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- eseguire una misura delle polveri di diametro aerodinamico di 10 micron - PM₁₀ - nei pressi del ricettore sensibile individuato come "*fabbricato rurale*" nella relazione tecnica alle emissioni in atmosfera al punto 1.2 e riportato nella "*planimetria con area di cava e fabbricati presenti in un raggio di 200 m*" ad una distanza di 150 metri;
- tale monitoraggio, al fine di stabilire una corrispondenza diretta con l'attività di cava, dovrà eseguirsi nei mesi estivi (giugno-agosto), in condizioni climatiche secche e riferirsi alle effettive ore dell'attività di cava e di funzionamento dell'impianto di frantumazione nella giornata lavorativa; dovrà essere svolto compatibilmente ai criteri della norma UNI EN ISO 12341:2014;
- dovrà essere previsto un "bianco ambientale" di PM₁₀ dal quale evincere le condizioni dello scenario emissivo dell'ambiente circostante la cava, da eseguirsi prima del monitoraggio sopra descritto, ma alle medesime condizioni ed in assenza di attività lavorativa;
- se tale rilievo analitico (bianco ambientale) darà un valore inferiore a 50 µg/Nm³ il limite di monitoraggio eseguito durante le ore di funzionamento dell'attività di cava e dell'impianto di frantumazione sarà comunque di 50 µg/Nm³; se, invece, sarà riscontrato un valore superiore a 50 µg/Nm³ sarà tale valore il limite adottato per il monitoraggio anzidetto;
- per quanto attiene ai *parametri meteorologici*, utili per comprendere le condizioni meteo-diffusive dell'atmosfera dell'area di cava (quota di innalzamento delle polveri e loro dispersione nella colonna d'aria) e per valutare l'effettiva incidenza delle emissioni inquinanti sulla qualità dell'aria ambiente, essi saranno rilevati da una stazione meteo associata al punto campione di prelievo del PM₁₀; tale centralina, dotata di strumentazione micrometeorologica rileverà :
 - velocità e direzione del vento
 - pressione barometrica dell'aria ambiente
 - temperatura dell'aria ambiente
 - umidità relativa
 - precipitazioni atmosferiche
 - radiazione solare
- nel caso si rilevassero concentrazioni elevate di PM₁₀ andranno adottate ulteriori misure di mitigazione delle emissioni quali :
 - dare discontinuità all'attività lavorativa con frequenti interruzioni delle operazioni di estrazione e frantumazione degli inerti fino alla calma di vento,
 - dare attuazione alle misure di mitigazione previste dall'Allegato V alla PARTE QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., Parte I, ai punti 3.1, 3.4, 3.6,
 - incrementare l'umidificazione della pista in stabilizzato d'inerti che dall'ingresso dirige al fronte di scavo;
- eseguire una misura delle polveri totali sospese (P.T.S.) in un raggio di non più di 4 metri dal nuovo impianto di frantumazione fisso; la norma da applicarsi per il campionamento di detto particolato sarà la NIOSH 0500 Issue 2:94, prevedendo di eseguirla apportando le necessarie modifiche per adeguarla ad un volume analitico significativo di aria ambiente aspirata;
- il campionamento di dette polveri sarà eseguito nello stesso giorno e nelle stesse ore lavorative del monitoraggio del particolato PM₁₀;
- inoltre, considerata la distribuzione spaziale e temporale delle attività di cava e delle fasi di produzione maggiormente critiche per la qualità dell'aria si dovrà prevedere :
 - di rilevare anche per il punto campione del P.T.S. le caratteristiche microclimatiche dell'area d'indagine nei pressi del frantumatore, tramite una centralina meteo autonoma per verificare le caratteristiche climatiche locali e meteo diffuse dell'inquinante considerato all'interno del perimetro operativo della cava d'inerti, data l'impossibilità di rilevare dati locali da reti esistenti con adeguata accuratezza;

- di monitorare le concentrazioni al suolo (1,60 metri) dell'inquinante considerato (PTS) perché connesso alle attività dirette di cava (escavazione, estrazione, frantumazione) ed alle attività indotte (movimentazione mezzi e trasporto inerti);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Matera, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio almeno quindici giorni prima;

Tabella prescrittiva delle misure da eseguirsi a partire dalla data di "messa a regime" dello stabilimento.

Prova da eseguire	Area da indagare	Unità di misura	Limite prescritto	Periodicità	NOTE
POLVERI TOTALI SOSPESE	Impianto di frantumazione fisso (raggio 4 metri)	mg/Nm ³	5	annuale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, eseguita tramite campionamento statico (postazione fissa) piuttosto che sull'operatore (campionamento dinamico).
PARTICOLATO PM ₁₀	Adiacenze della casa rurale	µg/Nm ³	Bianco ambientale (B.A.)	annuale	Allegato XI del D.Lgs. n° 155/2010, punto 1, riferito ad 1 giorno.
		µg/Nm ³	50 per B.A. < 50 µg/Nm ³	annuale	Allegato XI del D.Lgs. n° 155/2010, punto 1, riferito ad 1 giorno

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO Dr. Enrico DE CAPUA

REG. PUBBL. NUM. 1616 DEL 06-08-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2021 al 21-08-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico DE CAPUA

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
